

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1838

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **BEDONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1995

---

Nuove norme in materia di integrazione  
al trattamento minimo

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di ripristinare un diritto soggettivo di natura previdenziale che è stato negato con la norma contenuta nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

Il provvedimento ha scatenato nel Paese forti critiche da parte dei sindacati, di alcune forze politiche e di associazioni dei cittadini.

Soprattutto le lavoratrici hanno ritenuto lesi i propri diritti e si sono ritenute discriminate da una società che tollera ancora di convivere con la piaga delle pensioni di invalidità «fasulle».

Le donne lavoratrici, tradizionale anello debole nel mondo del lavoro, espulse nel momento della recessione economica pur avendo maturato qualificate esperienze professionali, con quella disposizione hanno subito un ulteriore sopruso e hanno visto sviliti il valore del proprio lavoro per sé e la dignità della lavoratrice che, a fronte di versamenti volontari aventi la finalità di una integrazione al minimo della pensione, attraverso una inattesa modifica delle regole del gioco si è visto condizionare il proprio diritto acquisito al reddito familiare.

Il condizionamento sopravvenuto, infatti, vanifica il sacrificio fatto con il versamento

dei contributi volontari, perchè la pensione riconosciuta non riflette più il diritto che i versamenti avevano costituito.

Inoltre, un ulteriore effetto della norma da annullare è che le ex lavoratrici in quanto cittadine residenti risultano penalizzate rispetto al regime vigente per i lavoratori non residenti.

È doveroso, quindi, ripristinare condizioni di omogeneità fra i lavoratori pensionati.

Il presente disegno di legge ha pertanto lo scopo di riconoscere i diritti acquisiti di coloro che, con una precisa finalità e con rilevanti sacrifici economici, hanno volontariamente versato riconoscendosi nelle regole che con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, sono state disattese.

Il nuovo provvedimento proposto vuole porre rimedio, seppur con ritardo, ad una ingiustizia giudicata tale anche dalla Corte costituzionale.

L'articolo 2 identifica la copertura finanziaria del presente disegno di legge. La mancata indicazione della copertura finanziaria ha costituito, nel passato, il maggiore ostacolo all'iter legislativo di analoghe proposte.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.***(Trattamento minimo delle pensioni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge.

2. Sono abrogate le norme incompatibili con la disposizione di cui al comma 1.

3. Le provvidenze di cui al comma 1 saranno corrisposte dal 1° gennaio 1996.

**Art. 2.***(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, quantificato in lire 260 miliardi per il 1996, in lire 275 miliardi per il 1997 e in lire 380 miliardi a partire dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a decorrere dall'esercizio 1996. All'ulteriore onere di lire 105 miliardi a partire dal 1998 si fa fronte mediante corrispondente aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32). Il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le conseguenti modifiche dell'aliquota.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

